



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Premessa

La presente nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa è redatta ai sensi di quanto previsto dal punto 9.11.1 dell'allegato n.4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Criteri di formulazione delle previsioni

Il presente documento previsionale è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge precise fonti di entrata sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 – Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del principio n. 3 – Universalità);
- le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 – Integrità);
- la formulazione delle previsioni di entrata è stata effettuata sulla base dell'analisi delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni fisiologiche, delle basi informative disponibili (catastali, tributarie) e delle modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Si è inoltre tenuto conto della situazione finanziaria legata all'andamento economico del Paese;
- il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici i documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la

valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 – Equilibrio di bilancio). Le previsioni di cassa sono relative al solo primo anno del triennio e non devono necessariamente pareggiare;

- gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 – Competenza finanziaria).
- la formulazione delle previsioni di parte corrente è stata preceduta da un'attenta analisi diretta alla verifica di ogni possibile contenimento e razionalizzazione necessari al conseguimento dell'equilibrio di bilancio senza intaccare il livello dei servizi offerti alla cittadinanza. Le previsioni tengono conto delle obbligazioni già in essere, del trend storico e della programmazione triennale.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in conto esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo si attiverà entro l'anno stesso il relativo fondo pluriennale vincolato di spesa.

Nel bilancio investimenti è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale di norma diventano impegnabili nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, entro l'anno dovrà trovar applicazione la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in conto esercizi futuri);
- Sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimenti di quello stesso anno.

Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, in particolare gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre per un'illustrazione complessiva delle poste di entrata e di spesa si rimanda al Documento Unico di programmazione.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Gli articoli n. 167 del D.Lgs. 267/2000 e n. 46 del D.Lgs. 118/2011 prevedono che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto;

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'art. 11 comma 5 del medesimo D.Lgs. 118/2011, prevede altresì che nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione siano indicati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le modalità di calcolo dello stanziamento del bilancio di previsione relativo al fondo crediti dubbia esigibilità sono disciplinate dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, concernente il principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La procedura per la definizione dello stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione, così come disciplinato dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevede innanzitutto l'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. L'Ente ha scelto come livello di analisi delle entrate il capitolo, ritenendolo di massimo dettaglio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il servizio finanziario ha provveduto ad individuare i capitoli d'entrata considerati di dubbia e difficile esazione.

Tra questi figurano:

- nel Titolo I tutte le imposte comunali non accertate per cassa (TARI, Recupero evasione tributaria, ecc..)
- quasi tutti i capitoli del Titolo III con le principali eccezioni degli interessi attivi sul conto di tesoreria, la distribuzione di dividendi dalle imprese controllate e partecipate, i rimborsi da Enti Pubblici per i comandi e le convenzioni di personale, i rimborsi dall'erario;
- non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale, l'unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, ma, poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all'atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per l'anno 2024, decimo anno di adozione dei nuovi principi contabili, in relazione alle predette entrate, il Comune di Fontanafredda ha calcolato i coefficienti di accantonamento al fondo secondo la formula:

Incassi di competenza es. X + Incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X

Il principio contabile individua le seguenti modalità di calcolo della media tra incassi ed accertamenti da poter utilizzare ai fini della determinazione del fondo:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il principio contabile, modificato dal DM 25/10/2023, prevede che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Il Comune di Fontanafredda ha applicato anche quest'anno il criterio della media semplice fra totale incassato e totale accertato, che viene usato da anni sia per la sua relativa semplicità e linearità che per il fatto che conduce ad un risultato molto coerente con l'effettivo ammontare dei crediti sofferenti dell'Ente.

Si era riscontrato che l'utilizzo di criteri diversi, a mano a mano che si incrementano gli esercizi di vigenza della nuova contabilità armonizzata, oltre ad essere talvolta non applicabile in tutte le fattispecie di crediti in sofferenza, porta inoltre ad un evidente sovradimensionamento dell'accantonamento relativo ad alcune poste (es. TARI), a valori assolutamente non coerenti con la percentuale storica di insoluto.

L'accantonamento così determinato risulta in ogni caso superiore a quello minimo di cui alla colonna B dell'allegato relativo alla composizione dell'accantonamento al FCDE.

Per quanto concerne alcune singole entrate, si è per necessità seguito un metodo extracontabile:

- per il canone patrimoniale istituito nel 2021 sostitutivo di TOSAP e Imposta Pubblicità, al momento in assenza di storico ci si è rifatti alle % di dubbia esigibilità di tali imposte.

L'accantonamento teorico al fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, così come calcolato secondo la metodologia di cui ai punti precedenti, risulta essere il seguente:

STANZIAMENTO	2024	2025	2026
PARTE CORRENTE	378.552,25	359.885,54	353.898,18
PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

Questo è anche l'importo che viene inserito nella colonna C ("**ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO**") dell'apposito allegato al bilancio.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Il fondo è stato costituito nella misura di Euro 5.000,00 in quanto l'Ente non ha al momento cause di rilevante importo ad alto rischio di soccombenza.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco". Tale fondo è pari alla quota annua maturata di TFM ed a fine esercizio confluirà nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali

Tale fondo, pari ad € 30.000,00 per il 2024, ad € 22.000,00 per il 2025 ed € 30.000,00 per il 2026 raccoglie le previsioni dei futuri aumenti degli stipendi dei dipendenti comunali in vista del nuovo Contratto Collettivo Nazionale, cui farà immediatamente seguito il contratto del comparto regionale.

Si ricorda che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera a "Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti".

Fondo di garanzia debiti commerciali

Questo ente non è tenuto ad attivare il fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art.1, cc.859 e segg. della L.145/2018 in quanto risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e con un debito commerciale residuo scaduto, non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. A gennaio 2024 si procederà alla conferma dell'assenza di obbligo di stanziamento.

Avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2023

Si è provveduto alla stima dell'avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2023 anche per verificarne la piena compatibilità sia con l'applicazione dell'avanzo vincolato che, in prospettiva, dell'avanzo libero.

In considerazione del fatto che l'Ente non ha applicato avanzo vincolato al bilancio di previsione 2024-2026 non è tenuto alla redazione degli ulteriori prospetti recanti l'elenco delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione presunto, introdotti con il D.M. 01/08/2019.

Applicazione Avanzo Accantonato e Vincolato al Bilancio di Previsione

Ai sensi dell'art.187 del TUEL 267/2000, le quote del risultato di amministrazione presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. Non è stata prevista l'applicazione di dette quote nel bilancio di previsione 2024/2026.

Avanzo libero di Amministrazione

In base alla vigente normativa non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (principio contabile 4.2 punto 9.2).

Interventi programmati per opere pubbliche e spese di investimento

Le Amministrazioni devono predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno, sulla base di schemi tipo definiti secondo l'allegato I.5 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici, con la disciplina di dettaglio degli stessi schemi tipo. Il D.Lgs. 36/2023, alla "Parte III – Della Programmazione" – articolo 37, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottino il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

I programmi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

- b) approvino l'elenco annuale che indica i lavori di singolo importo superiore a 150.000 euro da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Ai sensi del punto 8.2 del Principio Contabile 4.1 allegato al D.Lgs. 118/2011 la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella sezione operativa del DUP, e che i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento”.

Nel presente documento previsionale, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 6 della L.R. 14/2002, e dall'art.3, comma 8, del D.M. 16.01.2018 n.14, è stata assicurata la copertura finanziaria per tutti i nuovi interventi ricompresi nell'elenco annuale 2024, a prescindere dallo sviluppo del cronoprogramma nell'arco del triennio.

Si precisa che, per gli interventi attualmente in esecuzione – ovvero già avviati e previsti nel “Piano Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici” relativo al 2023 ed esercizi precedenti, alla fine dell'esercizio 2023, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2, verranno verificati i cronoprogrammi di realizzazione e, laddove ne ricorrano i presupposti, verrà variata l'esigibilità degli stanziamenti di bilancio relativi attraverso l'attivazione del fondo pluriennale vincolato. Le risultanze di questa operazione verranno ad essere immediatamente recepite nel bilancio di previsione 2024-2026 che verrà conseguentemente variato attraverso l'adozione di una determinazione da parte del Responsabile Finanziario, secondo quanto previsto anche dal vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 22/12/2016.

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) ed al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e dell'allegato Elenco Annuale dei Lavori adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13/11/2023.

Si precisa che l'Ente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2023, e più in generale con la disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di modificare la modalità di finanziamento delle opere.

Si riporta comunque l'elenco di tutti gli investimenti (qualificabili e non come opere pubbliche) con le relative modalità di finanziamento. Per quanto concerne il ricorso al debito nel triennio non è stata prevista assunzione di mutui.

tit	2 liv	3 liv	4 liv	5 liv	cap.	art.	denom.	Previsione 2024	Fonti di finanziamento 2024	Previsione 2025	Fonti di finanziamento 2025	Previsione 2026	Fonti di finanziamento 2026
2	3	2	1	1	6900	10	CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE N 13/1989 E L.R. N^ 41/1996 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	6.000,00	Contributo regionale cap. 2770	6.000,00	Contributo regionale cap. 2770	6.000,00	Contributo regionale cap. 2770
2	2	1	7	0	9322	10	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	Contributo regionale cap. 3270	5.000,00	Contributo fondo regionale investimenti cap. 3015	5.000,00	Contributo fondo regionale investimenti cap. 3015
2	3	3	3	999	9335	0	ANNUALITA' CONTRIBUTO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE - VEDI CAP. ENTRATA 2912	60.000,00	Contributo fondo regionale investimenti cap. 3015	60.000,00	Contributo fondo regionale investimenti cap. 3015	60.000,00	Contributo fondo regionale investimenti cap. 3015
2	2	1	9	2	9360	10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	20.000,00	Contributo regionale cap. 3270	20.000,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	30.000,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per euro 20.000,00; contributo fondo regionale investimenti cap. 3015 per euro 10.000,00
2	2	1	1	1	9362	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.825,65	Contributo regionale fondi sicurezza	0,00		0,00	

2	2	1	9	16	9646	40	COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT LOTTO IX AREA FITNESS	400.000,00	Contributo regionale cap. 3270	0,00		0,00	
2	2	1	9	12	9672	10	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	35.000,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per euro 19.800,00; contributo regionale cap. 2912 per euro 15.200,00	17.967,00	Contributo regionale cap. 2912	27.967,00	Contributo fondo regionale investimenti cap. 3015 per euro 17.967,00; contributo regionale cap. 2912 per euro 10.000,00
2	2	1	9	12	9675	10	ASFALTATURE PIANO PEBA	30.000,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	30.000,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	30.000,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione
2	2	1	9	2	9675	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PIANO PEBA	35.200,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per euro 30.200,00; contributo regionale cap. 3270 per euro 5.000,00	35.200,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	35.200,00	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione
2	5	4	5	1	9807	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) AD IMPRESE	5.000,00	Contributo regionale cap. 2912	0,00		0,00	
2	5	4	4	1	9807	20	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI	10.000,00	Contributo regionale cap. 2912	0,00		0,00	

GSM SPA	DIRETTA	0,57%		0,00%
ATAP SPA	DIRETTA	3,44%		0,00%
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	DIRETTA	0,85%		0,00%
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	DIRETTA	1,896%		0,00%
PORDENONE FIERE SPA	DIRETTA	5,59%		0,00%
ECOSINERGIE SOCIETA' CONSORTILE ARL	INDIRETTA	0,00%	AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.	1,099%
M.T.F. SRL	INDIRETTA	0,00%		1,092%
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO	INDIRETTA	0,00%		0,00002443%
BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE S.C.	INDIRETTA	0,00%		0,00000049%
STU MAKO SPA IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA	0,00%	ATAP S.P.A.	0,688%
TPL FVG SCARL	INDIRETTA	0,00%		0,860%
S.T.I. SPA	INDIRETTA	0,00%		2,06%
MOBILITA' DI MARCA SPA in dismissione	INDIRETTA	0,00%		0,51428%
APT SPA	INDIRETTA	0,00%		0,750264%
ATVO SPA	INDIRETTA	0,00%		0,153424%
ARRIVA UDINE SPA	INDIRETTA	0,00%		0,219472%
SAVO CONSORZIO	INDIRETTA	0,00%		0,041968%
SIAV SRL	INDIRETTA	0,00%		0,002064%
VIVERACQUA SCART	INDIRETTA	0,00%	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE L.T.A.	0,02567184%

PORDENONE ENERGIA S.C.P.A.	INDIRETTA	0,00%	PORDENONE FIERE S.P.A.	0,00349375%
CLUSTER ARREDO E SISTEMA CASA SRL CONSORZILE	INDIRETTA	0,00%		0,101179%
ASS. SVILUPPO E TERRITORIO	INDIRETTA	0,00%		0,0005%

Si ricorda che l'incremento della quota di partecipazione in ATAP (e conseguentemente in tutte le partecipazioni indirette ad essa riconducibili), avvenuto già nel 2017, è dovuto alla distribuzione della quota di proprietà della ex Provincia di Pordenone (27,886%).

Il Piano di Liquidazione della medesima, approvato in via definitiva con D.G.R. n.1761 del 22/09/2017, ha previsto (ai sensi del punto 1, lettera B.4, della D.G.R.1396/2017) il subentro di tutti i Comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente.

La regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di un processo di riordino del sistema delle autonomie locali, ha previsto con la LR. 26/2014 l'istituzione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e la conseguente ricollocazione delle funzioni amministrative: il piano di riordino territoriale individuava 18 aggregazioni di comuni in regione, tra cui l'UTI del Noncello a cui aderiva anche il comune di Fontanafredda.

Successivamente, con legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2018, è stata radicalmente modificata la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali, rendendole una forma facoltativa di gestione delle funzioni a decorrere dal 01.01.2019.

L'Art. 29 della L.R. n. 21/2019 ha previsto che l'esercizio delle funzioni comunali già esercitato dalle Unioni territoriali intercomunali che svolgono le funzioni delle soppresse Province compete, a far data dal 1° luglio 2020, fossero riassegnate ai comuni titolari delle stesse; l'art. 29 bis della L.R.n.21/2019, introdotto con la L.R. n.9/2020, ha disposto al comma 2 che *"le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello nella società "Pordenone Fiere spa" sono attribuite in parti uguali ai comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola"*.

Il Comune di Fontanafredda pertanto ha ricevuto azioni corrispondenti al 5,59% del capitale sociale.

Il Comune di Fontanafredda è interessato all'attivazione e allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile all'interno del proprio territorio comunale in quanto ritiene possa portare sia all'Ente che alla sua popolazione notevoli vantaggi, creando un sentimento di unione con benefici ambientali, sociali ed economici. A tal proposito, con delibera di Consiglio n. 12 del 02/03/2023 ha provveduto all'acquisto di una quota sociale (25 euro) della Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a.r.l. con sede a Udine, via Grazzano 47;

I dati relativi alle società partecipate, e a tutti gli altri organismi partecipati, sono disponibili all'indirizzo internet: <https://www.comune.fontanafredda.pn.it>; sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli Enti Partecipati.

ALTRE INFORMAZIONI

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità inseriti nel FCDE portandoli in totale detrazione dalle previsioni di cassa sia per la competenza che per i residui);
- previsioni di incasso di tributi, trasferimenti regionali di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in approvazione per il 2024;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, rimborso anticipato di prestiti, utenze, ecc.);
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

Salvo manovre statali o regionali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e trasferimenti, in vigore della normativa attuale non sono assolutamente prevedibili nel triennio 2023-2025 ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, anche al fine di rispettare termini di pagamento delle fatture.

Destinazione Proventi permessi da costruire

Ai sensi dell'art.1, c.460 della L.460 L.232/2016 "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del

rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano".

In virtù della suddetta normativa l'Ente ha destinato la quota prevista di permessi da costruire, allocati al Titolo IV del bilancio, alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come da tabella seguente:

	2024	2025	2026
STANZIAMENTO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Elenco capitoli finanziati:

Capitolo	Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
9675/10	ASFALTATURE PIANO PEBA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9383/10	SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	14.800,00	14.800,00
9672/10	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	19.800,00	0,00	0,00
9675/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PIANO PEBA	30.200,00	35.200,00	35.200,00
9360/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	20.000,00	20.000,00

Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo") ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,

- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale e successivamente, con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021 sono stati rivisti i valori soglia relativi alla spesa di personale per l'anno 2022.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare in sede di bilancio di previsione il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti indicatori:

- 1) (SOSTENIBILITA' DEL DEBITO) indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- 2) SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 2 e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato: (impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000) / (accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle entrate correnti riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato in sede di bilancio di previsione e relativo all'annualità considerata.

Il Comune di Fontanafredda rispetta i valori soglia previsti per la propria soglia demografica.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

A partire dal bilancio di previsione 2020 è necessario allegare al bilancio la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario relativa all'ultimo rendiconto approvato (2019).

Il Comune di Fontanafredda nell'anno 2022 ha rispettato i limiti di deficitarietà per tutti i nuovi parametri e, in relazione all'esercizio 2023, non si prefigurano condizioni tali da presupporre il mancato rispetto per l'annualità.

Fontanafredda, 16 novembre 2023